



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Documento sulla ripresa dei lavori della bicamerale

Roma, 11 settembre 1997

I Presidenti delle Regioni, alla ripresa del lavoro della Commissione bicamerale, sottolineano la positiva evoluzione del dibattito sul federalismo. Da più parti, non solo tra i rappresentanti delle autonomie ma anche tra autorevoli membri della stessa Commissione, si è riconosciuta l'inadeguatezza del modo in cui il tema del federalismo è stato affrontato nella proposta di riforma costituzionale approvata alla fine di giugno.

Ciò è dimostrato dai molti emendamenti presentati da forze parlamentari che tendono a recepire alcuni dei principi sostenuti dalle Regioni. È positivo inoltre che la stessa Commissione bicamerale abbia deciso di lavorare ad una profonda modifica della proposta.

Sulla evoluzione del confronto ha influito positivamente anche il ritrovato accordo politico tra le varie espressioni del mondo delle autonomie sui punti qualificanti della prospettiva federalista, testimoniato dal documento sottoscritto dai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali il 25 luglio scorso e dal documento presentato nel corso dell'incontro tenuto a Bologna il 26 luglio tra rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni italiane.

Le Regioni intendono confrontarsi in modo costruttivo con la Commissione, sostenendo le positive indicazioni che paiono già oggi emergere da alcuni degli emendamenti che hanno ricevuto maggiore consenso e rafforzando l'iniziativa unitaria con il mondo delle autonomie. A questo fine si richiamano i punti essenziali che la proposta finale della Commissione dovrà contenere se si vuole avviare un serio processo di riforma in senso federalista.

1) Ridurre le competenze dello Stato centrale

Va ribadito che deve essere sfoltita e razionalizzata l'enumerazione delle materie di competenza legislativa statale. Devono essere fatte salve le prerogative proprie delle Regioni a statuto speciale. È assolutamente necessario inoltre che la bicamerale chiarisca senza alcuna ambiguità che anche nelle materie in cui lo Stato dovesse conservare un potestà legislativa di principio, sia garantita la specifica funzione della legge regionale anche nel riallocare le funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni.

2) Regioni e Autonomie Locali

Fatta salva la garanzia costituzionale attribuita ai Comuni ed alle Province, devono essere riconosciute alle Regioni funzioni regolative in relazione agli altri enti locali (comunità montane, aree metropolitane, forme associative, ecc.) al fine di assicurare la flessibilità necessaria alle esigenze delle diverse zone del paese, così come viene richiesto anche dal già citato documento di Bologna. Tale ruolo della Regione deve avere come contrappeso e supporto meccanismi permanenti di rappresentanza degli Enti Locali. Si deve quindi prevedere l'istituzione delle Camere regionali delle autonomie.

3) Federalismo fiscale

Valutiamo positivamente la proposta, che appare oggi prevalente, di stabilire in Costituzione la percentuale minima del gettito tributario di ogni comunità regionale che deve essere destinata a finanziare le attività delle corrispondenti amministrazioni. Sottolineiamo con forza però che così come la perequazione tra le Regioni viene demandata allo Stato, la perequazione tra gli Enti Locali deve essere effettuata all'interno delle singole Regioni. In caso contrario l'autonomia finanziaria regionale sarebbe del tutto fittizia dato che la gran parte dei trasferimenti sarebbero gestiti, ancora, direttamente dagli organismi centrali.

4) **Autonomia statutaria regionale e principio dell'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni**

L'autorevolezza e la stabilità dei governi regionali è essenziale per la realizzazione del disegno federalista. Per questo è necessario che, pur nell'ambito dell'autonomia statutaria regionale, sia costituzionalizzato il principio dell'elezione diretta, già tendenzialmente introdotta per le regioni a statuto ordinario, del Presidente della Regione.

5) **Il Senato federale: indentità e funzioni**

Il Senato deve essere la sede di rappresentanza delle Comunità regionali. Deve garantire al tempo stesso l'autonomia di quelle Comunità e la coesione del Paese. Le sue competenze devono essere quindi chiaramente definite sulla base di questo obiettivo. Al Senato devono essere perciò assegnati poteri di intervento sulle leggi finanziarie e tributarie, sulle materie relative al raccordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali e poteri di codecisione su leggi e provvedimenti statali che influiscono direttamente sugli ordinamenti e sull'organizzazione amministrativa regionali e locali. Questo è dunque il passaggio decisivo: dare alla seconda Camera una netta caratterizzazione in senso federale. Assunto tale orientamento si può discutere di come il Senato debba essere composto.

6) **Il Senato federale: composizione**

Le Regioni continuano a ritenere che la soluzione preferibile sia quella di una rappresentanza diretta degli enti territoriali, la Camera delle regioni e delle autonomie, come è stato proposto unitariamente con gli Enti locali e come di recente ha affermato lo stesso Presidente del Consiglio. In ogni caso un punto deve essere chiaro. Il Senato federale si costituisce in rappresentanza delle comunità regionali e non della nazione e deve quindi essere espressione diretta dei territori. Un filo logico rigoroso va dunque tenuto fermo: competenze e composizione della seconda Camera devono esprimere nitidamente la funzione federale di tale organo.

In relazione a questi punti le Regioni valuteranno l'evolversi del dibattito in bicamerale e in Parlamento e si riservano di proporre puntuali proposte.

La Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli Regionali e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

INVITANO

la Commissione Parlamentare per le Riforme costituzionali ed il Parlamento

- a) a riformulare le disposizioni relative alle competenze statali riducendo il numero delle materie riservate allo Stato e il carattere elastico dei poteri di intervento normativo in alcune materie, ed eliminando il generico potere attribuito allo Stato "per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi nazionali";
- b) a caratterizzare il ruolo della seconda camera in termini di garanzia delle autonomie e della coesione nazionale attraverso l'istituzione di un Senato federale, composto in modo tale da qualificarlo efficacemente come "Camera territoriale", espressione delle comunità regionali e delle autonomie anche con il collegamento alle elezioni regionali;
- c) a garantire con precise disposizioni costituzionali il rafforzamento delle istituzioni regionali sul piano sia della stabilità dei governi regionali sia delle funzioni legislative e di indirizzo e controllo delle Assemblee regionali;
- d) a riorganizzare le norme sull'autonomia finanziaria e tributaria regionale garantendo alle Regioni risorse per lo svolgimento delle attuali e future funzioni ordinarie, attraverso l'attribuzione di un tributo proprio e la compartecipazione al gettito di un tributo erariale (IVA o IRPEF), assicurando un quadro di fiscalità regionale sostitutiva e non aggiuntiva alla fiscalità statale, adeguato alla progettazione ed alla gestione di politiche di sviluppo e attivando in termini trasparenti e verificabili il circuito tra autonomia finanziaria e tributaria e responsabilità politica, tra prelievo e risultati;
- e) a garantire che lo Stato informi le proprie politiche ordinarie e straordinarie all'obiettivo del riequilibrio economico e sociale, anche

con l'istituzione di strumenti che assicurino lo sviluppo con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree deboli del Paese fino al raggiungimento di una completa autosufficienza finanziaria di tutte le zone del Paese;

SI IMPEGNANO A PROMUOVERE

un pronunciamento su tali questioni dei Consigli regionali e una iniziativa congiunta nel mese di settembre prima dell'inizio dell'esame parlamentare delle proposte conclusive della Commissione Parlamentare per le Riforme Costituzionali.

Roma, 25 luglio 1997